

Rapporto al messaggio 1665

Della Commissione della Legislazione sul messaggio 7 luglio 1970 concernente la modificazione della legge 23 febbraio 1954 sull'esercizio del diritto di voto, sulle votazioni e sulle elezioni; la modificazione della legge 30 ottobre 1958 sulle elezioni politiche; la modificazione della legge 22 febbraio 1954 sull'iniziativa popolare, sul referendum e sulla revoca del Consiglio di Stato; la modificazione della legge organica comunale del 1. marzo 1950; l'abrogazione del decreto legislativo 18 ottobre 1944 che istituisce le garanzie del Cantone presso la Banca dello Stato a favore dei mutui contratti dai comuni

I. SU ALCUNE MOZIONI IN MATERIA ELETTORALE NON ACCOLTE DAL MESSAGGIO

Le proposte del messaggio in esame si prefiggono di rendere i testi legislativi in materia elettorale conformi all'introduzione del suffragio femminile, votata il 19 ottobre 1969, e alle riforme costituzionali del 31 maggio 1970. Esse accolgono inoltre alcune recenti mozioni che chiedono, in un modo o nell'altro, di rendere più facile e più libero l'esercizio dei diritti politici e maggiormente garantita la segretezza del voto.

Nelle loro ultime finalità, tutte le riforme elettorali hanno sempre mirato al raggiungimento di questo duplice scopo, anche se poi i risultati pratici non hanno sempre corrisposto alle buone intenzioni, in un campo, come questo, ove tutto sembra del resto essere relativo ed opinabile quanto alla scelta degli strumenti.

Anche le mozioni che il messaggio dice di non aver potuto accogliere - perché superate, o non ancora mature o ritenute inaccettabili a ragion veduta - costituiscono un contributo importante nella progressiva attuazione di una pratica elettorale più aggiornata e più sensibile alle esigenze democratiche, perfino quando esse non offrono altro che semplici spunti per riflessioni e per ricerche che potranno tradursi soltanto più tardi in soluzioni maturate e concrete.

È per questo motivo che la vostra Commissione ha ritenuto doveroso, all'inizio dei suoi lavori, riprendere il discorso sollevato dalle mozioni non accolte dal Consiglio di Stato, formulando per alcune di esse le seguenti osservazioni:

1) Circa l'abolizione dello spoglio cantonale anche la Commissione è del parere che non sia questo il momento di cambiare sistema, ma tuttavia essa non può nascondere la sua viva preoccupazione per il grave intralcio arrecato al funzionamento della pubblica amministrazione, perfino a quello dell'amministrazione giudiziaria, dalla troppo prolungata occupazione dei magistrati, funzionari ed impiegati nelle operazioni di spoglio.

L'urgenza di una diversa soluzione non vuol dire necessariamente che si debba tornare al passato, anche se a tale proposito nessuno può negare un netto miglioramento nella mentalità e nel costume politico nei nostri Comuni.

E nemmeno può essere oggettivamente contestato il fatto che le complicazioni apportate per sua natura dal panachege costituiscano una delle cause delle lungaggini nelle operazioni di spoglio.

Ma l'improrogabile necessità di una nuova soluzione spiega comunque l'insistenza e l'unanimità con le quali la Commissione, soffermandosi più avanti sul problema del voto con le macchine e dello spoglio meccanografico, chiede una più sollecita, concreta e competente ricerca di una coraggiosa soluzione, così da rendere più spedito, più razionale e più sicuro lo spoglio cantonale.

2) L'introduzione del voto per corrispondenza per gli assenti per forza maggiore, almeno per quelli che sono impediti di accedere all'ufficio elettorale a causa di infermità chiaramente accertata, è considerata dalla vostra Commissione un atto di giustizia che non dovrebbe più oltre tardare.

Il Consiglio di Stato spiega che non lo preoccupano tanto le difficoltà di carattere tecnico del voto per corrispondenza, quanto i pericoli che potrà correre l'elettore per quanto concerne la segretezza del voto. La Commissione considera invece preminente la necessità, e pertanto il diritto, che ha l'elettore infermo di vedersi facilitato nell'esercizio dei suoi doveri di cittadino ed è convinta che fra gli assenti per forza maggiore nessuno può presumere seriamente che ci siano elettori che si lascino influenzare da chi sta loro attorno in numero maggiore, proporzionalmente, che in altre categorie di cittadini.

Tenuta presente la positiva evoluzione della mentalità e dei costumi nelle nostre viglie elettorali, la Commissione auspica che lo studio di questo problema venga presto approfondito in vista di possibili nuove soluzioni.

3) Contrariamente al parere del Consiglio di Stato, la Commissione chiede di accogliere la mozione concernente la distribuzione del materiale di voto per la nomina del sindaco all' ufficio elettorale, mozione presentata il 24 aprile 1964 dall' on. Tamburini, nel senso però che la scheda sia munita di tagliando di controllo, analogamente a quanto previsto per le altre elezioni. Accanto al nome dei candidati un cerchio per apporvi il segno di scelta.

Anche la Commissione è del parere che su questo particolare problema, così come su tanti altri in materia elettorale, si può essere di diversa opinione e non si deve ragionare in assoluto.

È chiaro in particolare che gli abusi causati dal sistema attuale non sono stati e non saranno in gran numero e di allarmante gravità. Tuttavia un certo migliore disciplinamento per quanto concerne la forma e la consegna della scheda non dovrebbe causare nessun ostacolo all' esercizio dei diritti politici dei cittadini e farà compiere sicuramente un passo avanti nello snellimento delle operazioni elettorali e nella tutela della segretezza del voto.

Se la proposta della Commissione sarà accettata, occorrerà inserire alcune norme particolari riguardanti l' elezione del sindaco nella legge sulle elezioni politiche del 30 ottobre 1958.

È questa infatti la sede più idonea, in quanto anche l' elezione del sindaco può essere definita, almeno sui generis, una elezione di natura politica. È inoltre in questa legge che già vengono regolate la forma della scheda e le modalità del voto per le altre elezioni.

Siccome nulla dovrà però cambiare nell' attuale prassi per quanto attiene alle operazioni di spoglio e alla composizione e ai compiti dei relativi uffici elettorali, occorre inserire un articolo che rinvii per questi aspetti del problema alla legge sull' esercizio del diritto di voto, sulle votazioni e sulle elezioni del 23 febbraio 1954.

Si propone di modificare l'art. 1 della legge 30 ottobre 1958 alleggerendo il testo del primo capoverso scomponendolo in due capoversi, nel primo dei quali viene inserito il riferimento all'elezione del sindaco:

Art. 1

1) La presente legge si applica alle elezioni del Gran Consiglio, del Consiglio di Stato, della Costituente, dei Consigli comunali e dei Municipi. Essa si applica pure all' elezione del sindaco, con le riserve indicate negli articoli 2 cpv. 5, 4 cifra 3, e 6 cpv. 2.

2) Nelle predette elezioni non ha luogo la distribuzione delle schede e delle buste al domicilio degli elettori. Sono pure escluse la fornitura a gruppi e a privati e la distribuzione di schede e di buste nelle cabine elettorali.

3) Tutto il materiale di voto relativo a tali elezioni viene distribuito di volta in volta e singolarmente agli elettori dall' ufficio elettorale al momento dello scrutinio.

Siccome la scheda per l' elezione del sindaco è composta di un foglio unico e non porta indicazione di gruppo, occorre una piccola e particolare aggiunta all' art. 2, tenuto conto delle altre modifiche apportate dal messaggio a questo articolo, e meglio come segue:

Art. 2 cpv. 5: nuovo (i cpv. 5 e 6 diventano cpv. 6 e 7)

5 Per l' elezione del sindaco i nomi dei candidati sono indicati su un unico foglio, con tagliando di controllo, senza denominazione di gruppo, con accanto il cerchio destinato all' espressione di voto.

È opportuno aggiungere all' art. 4 cifra 3 una particolare precisazione sul modo di votare, dato che sulla lista per il sindaco non vi è indicazione del gruppo.

Art. 4, cifra 3

L' elettore vota apponendo un segno di croce nel cerchio della lista del gruppo prescelto.

Ha inoltre la facoltà di esprimere voti preferenziali: a questo fine appone un segno di croce nel cerchio di fianco al nome del candidato prescelto sulla lista del gruppo cui ha dato il proprio voto. Esprime il voto preferenziale per candidati di altri gruppi iscrivendo di propria mano il nome del candidato sulla lista alla quale ha dato il proprio voto.

Per l' elezione del sindaco l' elettore vota apponendo un segno di croce nel cerchio accanto al nome del candidato prescelto.

L' elettore deve votare in ogni caso usando la matita di cui sono dotate le cabine elettorali.

Occorre infine aggiungere all' art. 6 una chiara norma che rimandi per il resto, soprattutto per le funzioni e la composizione dell' ufficio di spoglio e per le operazioni di spoglio, alla legge del 23 febbraio 1954.

Art. 6, cpv. 2 (nuovo)

6 Per le elezioni del sindaco le competenze degli uffici elettorali, la loro composizione, le operazioni di spoglio, la conta dei voti, la nullità delle schede, la ricapitolazione e la proclamazione rimangono regolate dalla legge 23 febbraio 1954 sull' esercizio del diritto di voto, sulle votazioni e sulle elezioni.

4) Per quanto concerne la mozione chiedente l' introduzione di una lista senza intestazione, la Commissione è giunta ovviamente alle stesse conclusioni del messaggio. Esaminato attentamente il testo della mozione stessa, la Commissione ritiene però che l' intento del mozionante non era affatto quello di favorire il qualunquismo, bensì quello di evitare la livragazione, permettendo appunto di esprimere il voto su una lista bianca, senza dover cancellare il nome di nessun candidato.

Al momento dell' introduzione di questa mozione non esisteva la possibilità del voto preferenziale, la cui introduzione, così come prospettata dal messaggio che stiamo esaminando, ne rende del tutto superate le finalità.

5) Si è già accennato al problema dell' introduzione del voto con le macchine e dello spoglio meccanografico. La Commissione ha preso atto degli schiarimenti forniti dal Dipartimento dell' interno e dalla Cancelleria dello Stato. Si è potuto apprendere che il Consiglio di Stato non ha ritenuto finora di attualità il problema dell' introduzione del voto con le macchine; non si è interessato di questa eventuale soluzione.

Le indagini condotte dal Consiglio di Stato si sono limitate a seguire le esperienze di Ginevra, di Zurigo parzialmente, di Thun e Langenthal, ove si è votato con il sistema tradizionale e i voti sono poi trascritti su schede perforate del centro meccanografico.

Con un simile sistema non si guadagnerebbe praticamente nulla in rapporto al tempo impiegato per lo spoglio nelle elezioni del Consiglio di Stato. Per quelle del Gran Consiglio farebbe guadagnare soltanto qualche giorno.

Il Consiglio di Stato ha esaminato allora la possibilità di introdurre il sistema basato su schede che vengano direttamente introdotte nelle macchine presso il centro elettronico.

Secondo quanto riferito dal Dipartimento e dalla Cancelleria, sarebbe appunto su questa seconda via che si dirigerebbero i prossimi studi e quando il Consiglio di Stato avrà deliberato la fornitura del nuovo centro elettronico - in quanto quello attuale non potrebbe soddisfare a questa esigenza - si penserebbe di prendere contatti con la ditta fornitrice per studiare un programma e procedere anche a spogli di prova.

La Commissione non ha naturalmente la competenza tecnica per giudicare nel merito questo importante problema. Tuttavia è dell' avviso che la possibilità di introdurre il voto con le macchine non può più essere trascurata.

Occorrerebbe dotare ogni ufficio elettorale di macchine concepite in modo da poter essere usate per tutte le elezioni. All' inizio si dovrà probabilmente spendere una somma rilevante, ma l' investimento dovrebbe poi rilevarsi molto economico nel corso degli anni successivi. È chiaro che il sistema del voto con le macchine risolverebbe poi quasi automaticamente e contemporaneamente il problema dello spoglio.

In una direzione o nell' altra, è comunque necessario che venga subito data la garanzia che, affidando sempre la soluzione del problema a persone tecnicamente qualificate, si operi in questo settore con la massima decisione e speditezza.

È stato giustamente osservato che il passaggio dal sistema tradizionale al nuovo dovrebbe avvenire gradualmente, in quanto il sistema meccanizzato presenta aspetti molto delicati e basterebbe un errore anche limitato a pochi casi o soltanto un sospetto per far invalidare tutti i risultati. Ciò non toglie però che occorre cominciare concretamente e secondo una volontà precisa.

Se è vero che una riforma legislativa in materia elettorale tanto più si giustifica e tanto maggior interesse sa suscitare, quanto più e meglio sa rispondere alle più vive e generali aspettative dell' elettorato in un determinato momento, si può ben affermare che purtroppo le modifiche legislative che stiamo esaminando, non potendo proporre nulla di concreto per il miglioramento del sistema di spoglio, rimangono entro limiti di interesse e di importanza del tutto secondari.

6) La Commissione ha infine preso atto che il messaggio nulla ha detto circa a mozione che chiede al Consiglio di Stato di elaborare un progetto di riforma totale delle vigenti leggi elettorali, il quale raccolga in un sol testo le materie relative a tutte le elezioni secondo il diritto cantonale, mozione presentata il 18 aprile 1967 dall' on. Vassalli. La Commissione confida che anche questo tema possa trovare presto la meritata attenzione. L' attuale molteplicità di testi legislativi non costituisce infatti uno strumento agevole di consultazione.

II. SULLE MODIFICHE PROPOSTE DAL MESSAGGIO

A) Legge sull'esercizio del diritto di voto, sulle votazioni e sulle elezioni del 23 febbraio 1954

1) Art. 32 cpv. 1 lett. b

La Commissione non ritiene giustificato l' aumento del numero delle firme della proposta per l' elezione del Consiglio di Stato e del Gran Consiglio, portato dal messaggio da 15 a 100. Considera opportuno un certo aumento, tanto per adeguarsi all' aumentato numero degli elettori, ma più che altro per un certo compromesso tra le due tesi opposte. In tal

senso propone di aumentare il numero delle firme soltanto fino a 30.

La Commissione ritiene tuttavia preminente il principio della libertà anche in questo particolare settore e anche se ciò può talvolta comportare qualche rischio.

Per la sistematica dell'art. 32 si propone una semplice modifica redazionale sia alla nuova lett. b sia alla lett. c (ex b), che saranno lette così:

b) per le elezioni del Consiglio di Stato e del Gran Consiglio da trenta elettori;

c) per ogni altra elezione da quindici elettori.

2) Art. 46

La Commissione accetta la proposta del messaggio; dà tuttavia una diversa struttura all' articolo, trasportando in un nuovo e quarto capoverso la seconda parte del secondo capoverso del progetto e cioè la norma: In caso di contestazione decide inappellabilmente il Dipartimento dell' interno

Il ricorso al Dipartimento è infatti proposto non soltanto per la fissazione del numero, ma anche della giurisdizione degli uffici elettorali.

3) Art 52 cpv. 2 e cpv. 7

È approvato il disegno di legge.

4) Art. 90

È approvato il disegno di legge.

5) Art. 95 e 96

È approvato il testo del progetto, con l' osservazione che, contrariamente a quanto indicato dal messaggio, nel nuovo art. 96, che concerne le votazioni ed elezioni cantonali, è sempre d' obbligo la seduta pubblica per la proclamazione dei candidati.

6) Art. 96 bis, approvato.

7) Art. 121

Al primo capoverso la parola preferenziale è sostituita da proporzionale.

8) Art. 123 cpv. 1

È approvata la nuova precisazione contenuta nel disegno di legge riguardante la frazione sino alla seconda cifra decimale.

La Commissione si è poi soffermata sulla terminologia già adottata dalla norma attualmente in vigore e secondo cui il quoziente elettorale è costituito dal totale dei voti ottenuti dai singoli gruppi diviso per 90.

Questa norma è ovviamente da intendere nel senso che vien diviso per 90 il numero complessivo risultante dalla somma di tutti i voti di tutti i gruppi.

9) Art. 132

Accolta la proposta del messaggio con la sola completazione della marginale che risulta ora così: Verifica dei poteri e seduta costitutiva.

La sessione straordinaria è infatti convocata per l' uno e l' altro scopo.

È a questo punto che la vostra Commissione si fa promotrice presso la Presidenza del Gran Consiglio perché, tramite speciale Commissione, venga riveduto il regolamento del Gran Consiglio, poiché anch' esso dovrà adeguarsi alle ormai numerose riforme costituzionali e legislative già votate o in corso di promulgazione.

10) Art. 134 cpv. 2 e 3 - 135 cpv. 1 - 143 - 161

Si aderisce alle proposte del messaggio.

11) Art. 167 cpv. 1 e art. 168 cpv. 1

La Commissione non ritiene opportuno prolungare alla quarta domenica successiva all' elezione del Municipio l' elezione del sindaco. Ritiene cioè di mantenere la norma attuale che fissa tale data alla terza domenica e di conseguenza propone di mantenere, all' art. 168, il termine del secondo lunedì per la presentazione delle proposte dei candidati.

B) Legge sulle elezioni politiche del 30 ottobre 1958

1) Art. 2 cpv. 2, 3 e 4

È accettato il testo proposto dal Consiglio di Stato. La Commissione si è soffermata a lungo soprattutto sul secondo capoverso, la cui dizione non può lasciare completamente soddisfatti. Sentite le intenzioni del Consiglio di Stato circa le finalità e i criteri che informeranno e regoleranno le modalità che, conformemente al disegno di legge, verranno stabilite dal Consiglio di Stato, la Commissione ha tuttavia preferito accogliere il testo progettato, sottolineando e approvando quanto il Dipartimento ha anticipato su questo punto.

Il Consiglio di Stato ritiene che ai gruppi che presentano liste per il Gran Consiglio e per il Consiglio di Stato dev' essere riconosciuto qualche vantaggio. Si procederà quindi dapprima all' estrazione a sorte delle liste presentate per il Consiglio di Stato, che hanno una corrispondente lista per il Gran Consiglio. Più liste per il Gran Consiglio, accompagnate dalla lista per il Consiglio di Stato, beneficeranno nel blocchetto delle schede per il Gran Consiglio del vantaggio per una sola lista, ma non per tutte. Le due o tre liste del medesimo partito per il Gran Consiglio saranno estratte a sorte e quella che esce per prima porterà nel blocchetto il medesimo numero della lista del Consiglio di Stato.

Le altre liste verranno poi estratte a sorte, unitamente a quelle dei gruppi che non hanno liste per i due poteri in un sorteggio successivo.

Il regolamento rifletterà queste precise intenzioni.

2) Art. 4, cifre 3 e 4

La Commissione ha aderito quasi all' unanimità alla proposta di reintrodurre il sistema del voto preferenziale. Non c' è nulla di assoluto anche su questo punto e le opinioni possono essere molte e diverse. Ma la Commissione ritiene che il nuovo sistema sia più conforme alla sensibilità della maggior parte dell' attuale elettorato.

C'è chi sostiene che il sistema della cancellazione dei candidati, la cosiddetta livragazione, sia un risultato che non dovrebbe più essere messo in discussione, poiché fu votato nel 1958 dal Gran Consiglio in seguito alla nota e largamente riuscita iniziativa popolare che riportò nella nostra legislazione e panachage e livragazione. Ma un attento esame di quegli atti parlamentari dimostra che a far riuscire l' iniziativa fu soprattutto, se non unicamente, il desiderio di larghi strati dell' elettorato ticinese di veder reintrodotta il panachage. Ebbe insomma fortuna la proposta di reintrodurre la livragazione per il fatto d' essere stata portata avanti assieme a quell' altra molto più sentita dal nostro elettorato. E chi poteva mai dire allora quanti erano per il panachage e quanti per la livragazione?

Ma sempre a questo proposito è utile rileggere i verbali delle sedute parlamentari del 1958, là ove ricordano che durante i lavori del Gran Consiglio fu fatta esplicita proposta di mantenere il sistema di voto preferenziale.

La proposta era nel senso di permettere all' elettore il voto preferenziale non soltanto sulla scheda del proprio partito, ma anche su quella degli altri partiti, in virtù del panachage. La proposta riuscì ad interrompere i lavori granconsigliari, per un più attento esame, ma poi cadde non certo per opposizione al sistema del voto preferenziale in sè e per sè, ma soltanto per le complicazioni che quel sistema avrebbe arrecato alle operazioni di spoglio.

Oggi invece il voto preferenziale si esprime solo sulla scheda del proprio partito, mentre il panachage è attuato con l' aggiunta a mano in calce della detta scheda.

Se insomma nel 1958 si fosse potuto trovare questa soluzione, cioè questa formula di rapporto tra voto preferenziale e panachage soprattutto in funzione delle esigenze delle operazioni di spoglio, molto probabilmente il voto preferenziale sarebbe stato mantenuto.

Per tornare al testo proposto dal disegno di legge in esame, la Commissione è del parere di inserire, quale ultima frase della cifra 4, la norma secondo cui se i voti preferenziali superano il numero massimo, tutte le preferenze si hanno come non espresse.

Ne consegue che deve cadere la progettata lettera d) dell' art. 12.

La Commissione non considera infatti equo colpire l' errore dell' elettore con conseguenze tanto gravi, quale sarebbe appunto il progettato annullamento totale della sua scheda di partito.

Per quanto concerne il segno della crocetta, la Commissione è del parere che un minimo di disciplina debba essere mantenuto e n. sia opportuno permettere altri segni. Del resto l' elettore ha imparato a votare in questo modo e nel passato non sono lamentati inconvenienti gravi.

La Commissione raccomanda tuttavia che, nel giudizio sulla validità o meno della scheda in relazione al modo con cui è stata apposta la crocetta, si continui come per il passato a seguire una prassi molto larga e comprensiva.

3) Art. 9 cpv. 4 e 5

La Commissione accetta le proposte del Consiglio di Stato.

4) Art. 10

Il Consiglio di Stato, dopo la pubblicazione del messaggio, ha fatto pervenire alla Commissione un' ulteriore proposta per lo stralcio dell' ultima frase del primo capoverso: esse dovranno essere portate a termine ininterrottamente, in quanto non è più sicuro che oggi, dato il raddoppio del corpo elettorale, le operazioni di spoglio possano continuare senza indispensabili e inevitabili interruzioni.

Per lo stesso motivo il Consiglio di Stato propone di stralciare il terzo cpv.

La Commissione fa propria tale proposta.

5) Art. 11

Approvata la proposta del Consiglio di Stato.

6) Art. 12 cpv. 1 lett. c) e lett. d)

Per la lett. c) la Commissione considera più chiara e completa questa dizione: quando i voti preferenziali sono espressi su più di una lista o non sono espressi sulla lista prescelta.

Si noti che all' ultimo capoverso del medesimo articolo si dice che non è motivo di nullità della scheda l' omissione della croce nel cerchio di fianco alla denominazione del gruppo quando su una lista si sono espresse preferenze. Se dunque la scelta della lista, mediante apposizione della crocetta, non è necessaria, allora è meglio prevedere che una scheda è nulla anche quando i voti preferenziali sono espressi su più di una lista.

Per i motivi indicati al punto 2 la Commissione propone invece di non accettare la progettata nuova lettera d.

Propone invece di modificare l' ultima parte del secondo capoverso sostituendo la frase: ... quando su di una lista sono state espresse preferenze al posto della frase sono state operate radiazioni, sostituzioni o aggiunte di candidati. Si intende per preferenza anche il voto dato mediante panachage.

C) Legge sull'iniziativa popolare, sul referendum e sulla revoca del Consiglio di Stato del 22 febbraio 1954

La Commissione accoglie tutte le proposte del messaggio, cioè quelle concernenti l' art. 3 cpv. 1 e 2, l' art. 22 cpv. 1, l' art. 28 cpv. 1 e l' art. 31 cpv. 1.

D) Legge organica comunale del 1. marzo 1950

Il messaggio spiega che alcune delle modifiche legislative in esame non riguardano problemi di natura elettorale, ma correggono l' evidente inadeguatezza di norme superate o desuete disciplinanti il funzionamento dei pubblici poteri, oppure tendono a rendere conformi altre norme alle recenti modifiche costituzionali.

È stato il caso, come si è visto, di alcuni articoli della legge sull' iniziativa popolare, sul referendum e sulla revoca del Consiglio di Stato e ora di alcune norme della legge organica comunale.

1) Art. 8 - 10 - 13

La Commissione accetta il disegno di legge.

2) Art. 27 cpv. 2

La Commissione propone di stralciare dal progetto del Consiglio di Stato la frase se con lui. conviventi. Il concetto di convivenza è infatti troppo vago e non può costituire un fatto determinante per far presumere un forte interesse e quindi un' incompatibilità. L' interesse può essere vivissimo anche senza convivenza, essendo sufficiente il rapporto di parentela a creare e giustificare la presunzione.

3) Art. 27 cpv. 3

Approvato dalla Commissione.

4) Art. 62

Approvata la modifica proposta dal Consiglio di Stato.

5) Art. 63 lett. e

Accettata la proposta del messaggio.

6) Art. 64

Approvata la modifica proposta dal Consiglio di Stato.

7) Art. 75 cpv. 1, 2 e 3

Il primo capoverso dovrebbe avere questa migliore dizione: Il supplente deve essere chiamato per l' inizio della seduta nell' assenza di un municipale.

E così il secondo capoverso: Il supplente è convocato anche nel corso della seduta se, in applicazione dell' art. 79, viene a mancare un municipale.

8) Art. 79 e art. 85

Approvati così come proposti dal messaggio.

9) Art. 95 cpv. 1 e 3

Al primo capoverso la Commissione propone di elevare l' importo da Fr. 300.-- a Fr. 500.--.
Al terzo capoverso sostituire quindi Fr. 300.-- con Fr. 500.--.

10) Art. 96 e art. 132 cpv. 3

Approvati così come proposti dal Consiglio di Stato.

11) Art. 136

Se ne accoglie la proposta di completa abrogazione.

12) Art. 149 cpv. 2

La Commissione non accetta la proposta di un nuovo secondo capoverso, secondo cui la multa non superiore a Fr. 100.-- dovrebbe essere inflitta inappellabilmente dal Consiglio di Stato.

Si ritiene invece che anche dietro una multa di piccola somma possa esserci una situazione tale da legittimare l' interesse a ricorrere.

E) Decreto legislativo che istituisce la garanzia del Cantone presso la Banca dello Stato a favore di mutui contratti dai Comuni, del 18 ottobre 1944

La Commissione accoglie la proposta del Consiglio di Stato di abrogare questo decreto legislativo le cui finalità sono ora ampiamente conseguite dall' art. 152 cpv. 2 e 3 LOC.

La Commissione conclude pertanto proponendo l' accoglimento d' ognuno dei cinque disegni di legge presentati dal messaggio in esame, con le modifiche o aggiunte apportate dalla Commissione.

Per la Commissione della legislazione:

A. Snider, relatore

Ballinari - Bignasca - Jelmini,

con riserva - Maino - Scacchi - Sganzini - Staffieri,

con riserva - Tamburini-Tognini - Vassalli, con riserva.

Disegno di

LEGGE

che modifica quella sull'esercizio del diritto di voto, sulle votazioni e sulle elezioni del 23 febbraio 1954 (del)

**Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino**

- visto il messaggio 7 luglio 1970 n. 1665 del Consiglio di Stato,

decreta:

Art. 1

La legge sull'esercizio del diritto di voto, sulle votazioni e sulle elezioni del 23 febbraio 1954 è modificata come segue:

a) L'art. 32 è abrogato e sostituito dal seguente:

Art. 32

Firma delle proposte

a) Numero dei proponenti

1 La proposta deve essere firmata:

a) per le elezioni comunali da tre elettori nei Comuni aventi meno di cento cittadini iscritti in catalogo; da cinque elettori nei Comuni aventi da cento a mille cittadini iscritti in catalogo; da quindici elettori nei Comuni aventi mille e più cittadini iscritti in catalogo;

b) per le elezioni del Consiglio di Stato e del Gran Consiglio da trenta elettori;

c) per ogni altra elezione da quindici elettori.

2 I proponenti devono sottoscrivere con cognome, nome, paternità e domicilio.

b) L'art. 46 è abrogato e sostituito dal seguente:

Art. 46

b) Numero degli uffici

1 In ogni Comune il Municipio deve istituire per le elezioni almeno un Ufficio elettorale per ogni cinquecento cittadini iscritti in catalogo e frazione superiore ai duecentocinquanta.

2 Per le votazioni il Municipio fissa il numero degli Uffici elettorali.

3 Il Municipio precisa la giurisdizione degli Uffici elettorali.

4 In caso di contestazione decide inappellabilmente il Dipartimento dell' interno

c) L'art. 52, cpv. 2 è abrogato e sostituito dal seguente:

Art. 52

2 Quando il numero di municipali e di supplenti non è sufficiente, devono essere assunti altri cittadini del Comune.

d) All'art. 52 è aggiunto un cpv. 7 del seguente tenore:

Art. 52

1 Tutti coloro che sono chiamati a far parte di un ufficio elettorale sono obbligati ad accettare la carica: chi si rifiuta è passibile di sanzione.

e) L'art. 90 è abrogato e sostituito dal seguente:

Art. 90

Inizio dei lavori

L'Ufficio di accertamento si riunisce al più tardi entro le ore 9.00 del martedì successivo allo scrutinio.

f) L'art. 95 è abrogato e sostituito dal seguente:

Art. 95

Proclamazione dei risultati e dei candidati eletti

a) Nelle votazioni o elezioni comunali:

1 Ultimate le operazioni, il presidente dell' Ufficio procede alla lettura del verbale e alla proclamazione dei risultati, dei

candidati eletti e rilascia loro le credenziali.

2 Stabilisce inoltre la lista dei subentranti secondo l'ordine dei voti personali ottenuti.

g) L'art. 96 è abrogato e sostituito dal seguente:

Art. 96

b) Nelle votazioni o elezioni cantonali

A spoglio ultimato, l'Ufficio cantonale di accertamento procede in seduta pubblica alla proclamazione dei candidati eletti e rilascia loro le credenziali.

2 Stabilisce inoltre la lista dei subentranti secondo l'ordine dei voti personali ottenuti.

h) Viene aggiunto un nuovo art. 96 bis del seguente tenore:

Art. 96 bis

1 L'Ufficio cantonale di spoglio, rispettivamente l'Ufficio cantonale di accertamento, trasmettono copia del verbale a proclamazione avvenuta all'Autorità cui spetta per legge deferire il giuramento o la promessa solenne agli eletti.

i) L'art. 121, cpv. 1 e 2, è abrogato e sostituito dal seguente:

Art. 121

1 Il Gran Consiglio è composto di 90 membri eletti direttamente dal popolo in un circondario unico costituito dall'intero Cantone col sistema del voto proporzionale.

2 Le elezioni generali del Gran Consiglio hanno luogo ogni quattro anni, durante il mese di aprile, in una data da fissare dal Consiglio di Stato entro fine agosto dell'anno precedente.

l) L'art. 123, cpv. 1, è abrogato e sostituito dal seguente:

Art. 123

1 Per la elezione del Gran Consiglio la ripartizione dei seggi fra i vari gruppi si effettua in base al quoziente elettorale costituito dal totale dei voti ottenuti dai singoli gruppi diviso per 90 se detta somma non è esattamente divisibile, si tiene conto della frazione sino alla seconda cifra decimale.

m) L'art. 132 è abrogato e sostituito dal seguente:

Art. 132

Verifica dei poteri e seduta costitutiva

1 Il Gran Consiglio di nuova elezione è convocato dal Consiglio di Stato in sessione straordinaria per la sua costituzione entro 30 giorni dalla data di elezione.

2 La prima sessione ordinaria dopo la costituzione del Gran Consiglio si apre entro 60 giorni dalla data di elezione.

n) L'art. 134, cpv. 2 e 3, è abrogato e sostituito dal seguente:

Art. 134

2 Le elezioni generali del Consiglio di Stato hanno luogo ogni quattro anni, durante il mese di aprile, in una data da fissare dal Consiglio di Stato entro fine agosto dell'anno precedente.

3 I membri del Consiglio di Stato stanno in carica sino alla fine del quadriennio e sono sempre rieleggibili.

o) L'art. 135, cpv. 1, è abrogato e sostituito dal seguente:

Art. 135

1 Per l' elezione del Consiglio di Stato la ripartizione dei seggi fra i vari gruppi si effettua in base al quoziente elettorale costituito dalla somma dei voti ottenuti dai singoli gruppi divisa per 5; se detta somma non è esattamente divisibile, si tiene conto della frazione sino alla seconda cifra decimale.

p) L'art. 143 è abrogato e sostituito dal seguente:

Art. 143

Norme costituzionali

1 I deputati al Consiglio degli Stati sono eletti dal popolo ogni quattro anni col sistema della maggioranza assoluta.

2 Essi sono sempre rieleggibili.

3 L' elezione ha luogo in un circondario unico costituito dall' intero Cantone, contemporaneamente alla elezione dei deputati al Consiglio nazionale.

q) L'art. 161, cpv. 1 è abrogato e sostituito dal seguente:

Art. 161

1 Nella elezione del Consiglio comunale e del Municipio la ripartizione dei seggi fra i vari gruppi si effettua in base al quoziente elettorale, costituito dalla somma dei voti conseguiti dai singoli gruppi per il Consiglio comunale, rispettivamente per il Municipio, divisa per il numero dei seggi; se detta somma non è esattamente divisibile, si tiene conto della frazione sino alla seconda cifra decimale.

Art. 2

Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

Disegno di
LEGGE

che modifica la legge 30 ottobre 1953 sulle elezioni politiche (del)

**Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino**

- visto il messaggio 7 luglio 1970 n. 1665 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1

La legge sulle elezioni politiche del 30 ottobre 1958 è modificata come segue:

a) L'art. 1 è abrogato e sostituito dal seguente:

Art. 1

Elezioni politiche

1 La presente legge si applica alle elezioni del Gran Consiglio, del Consiglio di Stato, della Costituente, dei Consigli comunali e dei Municipi. Essa si applica pure all' elezione del sindaco, con le riserve indicate negli articoli 2 cpv. 5, 4 cifra 3, e 6 cpv. 2.

2 Nelle predette elezioni non ha luogo la distribuzione delle schede e delle buste al domicilio degli elettori. Sono pure escluse la fornitura a gruppi e a privati e la distribuzione di schede e di buste nelle cabine elettorali.

3 Tutto il materiale di voto relativo a tali elezioni viene distribuito di volta in volta e singolarmente agli elettori dall' ufficio elettorale al momento dello scrutinio.

b) L'art. 2 è abrogato e sostituito dal seguente:

Art. 2

Scheda ufficiale

1 Nelle elezioni disciplinate dalla presente legge le schede ufficiali sono munite di un tagliando di controllo e contengono in un unico modulo, oltre alla data dello scrutinio, la designazione dei poteri da eleggere e tutte le denominazioni dei gruppi con i nomi dei rispettivi candidati seguiti dalla relativa qualifica professionale secondo le liste deposte.

2 L' ordine di successione dei vari gruppi nella scheda sarà determinato per sorteggio, di volta in volta, prima della stampa delle schede, dall' Autorità che vi provvede. Possibilmente, in caso di elezioni contemporanee, un gruppo ha diritto allo stesso rango per le liste presentate per i due consessi. Il Consiglio di Stato ne fissa le modalità.

3 La denominazione di ogni gruppo è affiancata da un cerchio destinato all' espressione del voto.

4 Il nome di ogni candidato è affiancato da un cerchio riservato all' espressione del voto preferenziale.

5 Per l' elezione del sindaco i nomi dei candidati sono indicati su un unico foglio, con tagliando di controllo, senza denominazione di gruppo, con accanto il cerchio destinato all' espressione di voto.

6 La scheda va racchiusa nella busta ufficiale.

7 Il regolamento di applicazione stabilisce i moduli ufficiali delle schede e delle buste.

c) L'art. 4, cifre 3 e 4, è modificato come segue (l'ex-cifra 4 diviene nuova cifra 5):

Art. 4

3. L'elettore vota apponendo un segno di croce nel cerchio della lista del gruppo prescelto.

Ha inoltre la facoltà di esprimere voti preferenziali: a questo fine appone un segno di croce nel cerchio di fianco al nome del candidato prescelto sulla lista del gruppo cui ha dato il proprio voto. Esprime il voto preferenziale per candidati di altri gruppi inscrivendo di propria mano il nome del candidato sulla lista alla quale ha dato il proprio voto. Per l' elezione del sindaco l' elettore vota apponendo un segno di croce nel cerchio accanto al nome del candidato prescelto. L' elettore deve votare in ogni caso usando la matita di cui sono dotate le cabine elettorali.

4. Il limite massimo dei voti preferenziali, compresi quelli a favore di candidati di altre liste, è fissato come segue:

a) fino a un massimo di tre nelle elezioni del Consiglio di Stato;

b) fino a un massimo di venti nelle elezioni del Gran Consiglio e della Costituente;

c) fino a un massimo di dieci nei Consigli comunali aventi trenta membri o meno, e fino a un massimo di quindici nei Consigli comunali aventi più di trenta membri;

d) fino a un massimo corrispondente alla metà degli eleggendi nelle elezioni dei Municipi, ritenuto che se il numero degli eleggendi non è divisibile per due, il quoziente viene arrotondato alla cifra superiore.

Se i voti preferenziali superano il numero massimo, tutte le preferenze si hanno come non espresse.

d) All'art. 6 è aggiunto un capoverso 2 del seguente tenore:

Art. 6

2 Per le elezioni del sindaco le competenze degli uffici elettorali, la loro composizione, le operazioni di spoglio, la conta dei voti, la nullità delle schede, la ricapitolazione e la proclamazione rimangono regolate dalla legge 23 febbraio 1954 sull' esercizio del diritto di voto, sulle votazioni e sulle elezioni.

e) L'art. 9, cpv. 1, lett. a), b) è abrogato e modificato come segue:

Art. 9

1 Ogni Ufficio cantonale di spoglio è costituito:

a) da un Magistrato dell' ordine giudiziario in qualità di presidente;

b) da due membri scelti tra i giudici di pace e i loro supplenti, gli assessori giurati cantonali, i giurati federali e, in caso di necessità, fra persone idonee.

L'art. 9, cpv. 4, è abrogato e sostituito dal seguente:

Art. 9

1 Il Consiglio di Stato fissa il numero degli uffici e la sede, ne designa i membri, tenuto conto della rappresentanza dei diversi gruppi politici e attribuisce a ogni ufficio il personale ausiliario per le funzioni di cancelleria.

L'art. 9, cpv. 5 è abrogato e sostituito dal seguente:

Art. 9

5 Gli uffici cantonali di spoglio seggono nelle rispettive sedi a decorrere dalle ore 13.00 della domenica delle elezioni.

f) L'art. 10 è abrogato e sostituito dal seguente:

Art. 10

Operazioni di spoglio: norme speciali

1 In caso di elezioni simultanee del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato, del Consiglio comunale e del Municipio si effettuano in un primo tempo le operazioni di spoglio per il Consiglio di Stato, rispettivamente per il Municipio.

2 Nel frattempo le schede del Gran Consiglio, rispettivamente del Consiglio comunale, rimangono nei relativi plichi sotto custodia secondo le cautele previste dall' art. 76 della legge sull' esercizio del diritto di voto. sulle votazioni ed elezioni del 23 febbraio 1954.

g) L'art. 11 è abrogato e sostituito dal seguente:

Art. 11

Conteggio dei voti

1 Nelle elezioni disciplinate dalla presente legge devono essere conteggiati:

a) i voti emessi, cioè i suffragi ottenuti dai singoli candidati sulla lista di gruppo, più quelli preferenziali ottenuti su tale lista, più quelli preferenziali ottenuti su altra lista;

b) i voti non emessi, cioè i suffragi preferenziali spettanti a ogni lista e che non sono stati espressi. Per le liste incomplete, cioè con un numero di candidati inferiore al numero degli eleggendi, ai fini del computo dei voti non emessi viene considerato inoltre, per ogni scheda, il numero dei candidati che non sono stati proposti.

2 A ogni lista si attribuiscono tanti voti quanti sono i voti emessi più il numero dei voti non emessi.

3 Per l' allestimento della graduatoria dei candidati sarà attribuito ad ogni candidato un numero di voti pari al numero delle schede conseguite dal gruppo cui il candidato medesimo appartiene, oltre ai suffragi preferenziali conseguiti dallo stesso candidato.

h) L'art. 12, cpv. 1, lett c) è abrogato e sostituito dal seguente:

Art. 12

c) quando i voti preferenziali sono espressi su più di una lista o non sono espressi sulla lista prescelta.

L'art. 12, cpv. 2 è abrogato e sostituito dal seguente:

Art. 12

2 Non è motivo di nullità della scheda l' omissione del segno di croce di fianco alla denominazione del gruppo quando su di una lista sono state espresse preferenze.

Art. 2

Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

Disegno di
LEGGE

che modifica la legge sull'iniziativa popolare, sul referendum e sulla revoca del Consiglio di Stato del 22 febbraio 1954 (del)

**Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino**

- visto il messaggio 7 luglio 1970 n. 1665 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1

La legge sull'iniziativa popolare, sul referendum e sulla revoca del Consiglio di Stato è modificata come segue:

a) L'art. 3, cpv. 1 e 2 è abrogato e sostituito dal seguente:

Art. 3

1 Se l'iniziativa chiede la riforma totale o parziale della Costituzione, deve raccogliere l'adesione di almeno diecimila cittadini.

2 L'iniziativa in materia legislativa deve raccogliere l'adesione di almeno settemila cittadini.

b) L'art. 22, cpv. 1 è abrogato e sostituito dal seguente:

Art. 22

1 Le leggi e i decreti legislativi di carattere obbligatorio generale, e che non sono dichiarati di natura urgente, devono essere sottoposti alla votazione popolare per l' accettazione o il rifiuto quando ciò sia domandato entro un mese dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale da almeno settemila cittadini aventi diritto di voto nei modi e nelle forme previsti dalla legge.

c) L'art. 28, cpv. 1 è abrogato e sostituito dal seguente:

Art. 28

1 La domanda di revoca del Consiglio di Stato deve raccogliere l'adesione di almeno quindicimila cittadini.

d) L'art. 31, cpv. 1 è abrogato e sostituito dal seguente:

Art. 31

1 Se il numero di quindicimila firme non è raggiunto, la domanda di revoca cade; se è raggiunto, l'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio sottopone la domanda a votazione popolare.

Art. 2

Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

Disegno di
LEGGE

che modifica la legge organica comunale del 1. marzo 1950 (del)

**Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino**

- visto il messaggio 7 luglio 1970 n. 1665 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1

La legge organica comunale del 1. marzo 1950 è modificata come segue:

a) L'art. 8, cpv. 1 è abrogato e sostituito dal seguente:

Art. 8

1 L'elezione del Municipio e del Consiglio comunale ha luogo ogni quattro anni, durante il mese di aprile, in una data da fissare dal Consiglio di Stato entro fine agosto dell' anno precedente.

b) All'art. 12 è aggiunta una nuova cifra 14) del seguente tenore:

Art. 12

14) nomina la Commissione della Gestione.

c) L'art. 13 è abrogato e sostituito dal seguente:

Art. 13

Assemblee ordinarie; oggetti

1 Le assemblee ordinarie sono due per ogni anno

2 La prima esamina il rapporto della Commissione della Gestione sull' esercizio precedente e delibera sul consuntivo e sulla gestione comunale e delle aziende municipalizzate.

3 La seconda esamina il rapporto della Commissione della Gestione sul conto preventivo e delibera sullo stesso; stabilisce inoltre il fabbisogno da coprire con l' imposta.

4 Nelle assemblee ordinarie possono essere trattati altri oggetti purché figurino all' ordine del giorno

d) L'art. 27, cpv. 2 è abrogato e sostituito dal seguente:

Art. 27

2 Per uguale titolo sono esclusi dal voto i suoi parenti nei seguenti gradi: coniuge, padre, figli e fratelli; zio e nipoti consanguinei; cognati, suocero e genero.

All'art. 27 è aggiunto un nuovo capoverso 3 del seguente tenore:

Art. 27

3 Questi casi di collisione si estendono anche agli equivalenti gradi di parentela per le donne.

I vecchi cpv. 3 e 4 diventano i nuovi cpv. 4 e 5.

e) L'art. 62 è abrogato e sostituito dal seguente:

Art. 62

Per i Municipi di tre membri sono da nominare due supplenti.

f) L'art. 63, lett. e) è abrogato e sostituito dal seguente:

Art. 63

e) i maestri della scuola elementare del Comune.

g) L'art. 64 è abrogato e sostituito dal seguente:

Art. 64

b) Per parentela

1 Non possono far parte del medesimo Municipio in qualità di municipale o di supplente: coniugi, padre e figlio, fratelli e fratellastri, suocero e genero, zio e nipote consanguinei.

2 Le incompatibilità medesime si estendono anche agli equivalenti gradi di parentela per le donne.

h) L'art. 75, cpv. 1, 2 e 3 è abrogato e sostituito dal seguente:

Art. 75

1 Il supplente deve essere chiamato per l' inizio della seduta nell' assenza di un municipale.

2 Il supplente è convocato anche nel corso della seduta se, in applicazione dell' art. 79, viene a mancare un municipale.

Il vecchio cpv. 4 diviene il nuovo cpv. 3.

i) L'art. 79 è abrogato e sostituito dal seguente:

Art. 79

Collisione

1 Un membro del Municipio non può essere presente alle discussioni e alle deliberazioni su oggetti che riguardano il suo personale interesse o quello del coniuge o di un suo parente nei gradi seguenti: padre e figlio, fratelli e fratellastri, suocero e genero, cognati, zio e nipote consanguinei.

2 I medesimi motivi di collisione si estendono anche agli equivalenti gradi di parentela per le donne.

l) L'art. 85, cpv. 3 è abrogato e sostituito dal seguente:

Art. 85

3 Ogni cittadino residente nel Comune, come pure ogni non residente che dimostri un interesse legittimo può ottenere gli estratti delle risoluzioni municipali, di quelle dell' Assemblea comunale e del Consiglio comunale. Quelli riferentisi a deliberazioni di carattere strettamente personale sono rilasciati se il richiedente dimostra un interesse diretto.

m) L'art. 95, cpv. 1 e 3 è abrogato e sostituito dal seguente:

Art. 95

1 I lavori e le forniture al Comune devono essere aggiudicati per pubblico concorso, in quanto superino i Fr. 500.--.

3 Per le somme superiori a Fr. 500.--, e inferiori a Fr. 2.000.-- (duemila), importi da fissarsi per Regolamento comunale, potrà bastare la licitazione privata.

n) L'art. 96 è abrogato e sostituito dal seguente:

Art. 96

Spese non preventivate

Il Municipio pub fare spese di carattere ordinario non preventivate, senza il consenso dell' Assemblea o del Consiglio comunale, fino a un importo annuo complessivo, stabilito dal Regolamento comunale, sino a un massimo di Fr. 10.000.--

o) L'art. 132, cpv. 3, lett. b) è abrogato e sostituito dal seguente:

Art. 132, cpv. 3

b) i congiunti nei gradi seguenti: coniugi, padre e figlio, fratelli e fratellastri, suocero e genero, zio e nipoti consanguinei; le incompatibilità medesime si estendono anche agli equivalenti gradi di parentela per le donne.

p) L' art. 136 è abrogato.

Art. 2

Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

Disegno di
DECRETO LEGISLATIVO

che abroga il decreto legislativo che istituisce la garanzia del Cantone presso la Banca dello Stato a favore dei mutui contratti dai Comuni, del 18 ottobre 1944 (del)

**Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino**

- visto il messaggio 7 luglio 1970 n 1665 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1

Il decreto legislativo che istituisce la garanzia del Cantone presso la Banca dello Stato a favore dei mutui contratti dai Comuni è abrogato.

Art. 2

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e atti esecutivi del Cantone.